



Il sito www.comproQua.it ospita una piattaforma tecnologica, ideata e gestita da Omnia Group S.r.l., sulla quale è disponibile un negozio virtuale all'interno del quale vengono offerti e messi in vendita prodotti e servizi enel quale vengono conclusi i relativi contratti di acquisto.

Se hai sottoposto un reclamo in merito a un contratto concluso con ComproQua - Omnia Group S.r.l. , ma non è stato possibile risolverlo, ricordati che è stato istituito per legge il servizio di risoluzione on-line delle controversie dei consumatori!

Qui di seguito troverai un riepilogo delle principali informazioni in tema di risoluzione alternativa delle controversie

Per qualsiasi ulteriore informazione, non esitare a contattare il Servizio Clienti di ComproQua.it con le modalità e ai recapiti indicati nella sezione "[Contatti](#)" di questo sito.

Note legali

Risoluzione alternativa delle controversie - ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) / ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)

A partire dal 9 gennaio 2016 sono divenute applicabili le disposizioni introdotte con il D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 e con il Regolamento UE n. 524/2013, in materia di Alternative Dispute Resolution e Online Dispute Resolution.

Lo scopo di questa normativa è quello di favorire la risoluzione amichevole delle controversie tra professionisti e consumatori attraverso metodi alternativi, quali, appunto, l'Alternative Dispute Resolution (c.d. ADR) e l'Online Dispute Resolution (c.d. ODR).

E' stata a tal fine creata una piattaforma europea di Online Dispute Resolution (c.d. piattaforma ODR), consultabile al seguente indirizzo // ec.europa.eu/consumers/odr/. Attraverso la piattaforma ODR i consumatori potranno conoscere l'elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line delle controversie relative a un contratto concluso on-line in cui siano coinvolti.

Al momento, Omnia Group s.r.l. non si avvale di alcun organismo ADR di cui agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo.

In ogni caso, qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale della controversia, sono fatti salvi i tuoi diritti di rivolgerti al giudice ordinario, e, se ne ricorrono i presupposti, di promuovere una risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti di consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis Codice del Consumo.